

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2018.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2018:

| Tipo di Impresa | Sede | Unità locale |
|---|----------|--------------|
| Imprese individuali | € 53,00 | € 11,00 |
| Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
| Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
| Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
| Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
| I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto | € 18,00 | |

| fisso pari a | | |
|--------------|-----|--|
| · · | l . | |

GLI IMPORTI APPENA DESCRITTI CONTENGONO GIA' LA MAGGIORAZIONE DEL 20% GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.3 DEL 3 APRILE 2017.

In virtù del dettato dell'art.18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal D.L. n.219/2016, le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2018 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'art.28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al Decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% *dell'ammontare* del diritto dovuto, come previsto dalla normativa vigente (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, specificando la Camera di Commercio beneficiaria del versamento (ed eventuali altre Camere per localizzazioni in diversa provincia), il codice tributo 3850 relativo a "Diritto annuale", l'anno di riferimento 2018 e l'importo da corrispondere, nelle modalità sotto indicate:

- pagare online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito_http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ e
 utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente
 online;
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere
 effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti
 dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori
 informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Messina (tel. 0907772221 / 0907772223 – fax 090674644 – mail: diritto.annuale@me.camcom.it).

e-mail: giulia.coluccia@me.camcom.it; stefania.chille@me.camcom.it;

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet WWW.Me.Camcom.it.

Si comunica inoltre che nel corso dell'anno il diritto da versare a questa Camera di Commercio potrà subire ulteriore incrementi ai sensi dell'art.1 comma 784 della Legge 205/2017 (legge di stabilità)

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Alfio Pagliaro